

Codice A1618A

D.D. 11 giugno 2024, n. 463

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Bra (CN), località Bandito. Richiedente: Ditta Individuale Franco Rita Franca omissis .



ATTO DD 463/A1618A/2024

DEL 11/06/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Bra (CN), località Bandito. Richiedente: Ditta Individuale Franco Rita Franca omissis.

1. PREMESSO CHE:

- in data 12/03/2024, prot. n. 45526 è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP della Città di Bra, dalla Sig.ra Franco Rita Franca in qualità di rappresentante legale della Ditta Individuale, avente sede in Sanfrè (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo con eliminazione di una superficie boscata per la realizzazione di un'area agricola su un terreno ex agricolo in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Bra (località Bandito), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Bra, Fg. n. 11, Mappali 220, 223, 224, 225, 226 e interessante una superficie modificata/trasformata di 10.546 m², interamente boscata, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 250 m³ (come da documentazione integrativa prodotta in data 17/05/2024);

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- Relazione tecnica-forestale (a firma del dott. for. Fabio Castelli)
- Relazione geologica (a firma del geol. Piero Adamo_rev 01)
- Elaborati grafici

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 46814 del 14/03/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del

10/12/2021;

5. VISTA la nota prot. n. 74096 del 19/04/2024 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente una richiesta di documentazione integrativa;

6. VISTA la nota con cui il SUAP della città di Bra ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta (ns. protocollo n. 91777 del 17/05/2024);

7. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 102318 del 04/06/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 341,33;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto, l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a), della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto ricade nei casi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Boscaglie di invasione;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP della Città di Bra, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra. Franco Rita Franca in qualità di rappresentante legale della Ditta Individuale (P. IVA 02159180047), avente sede in Sanfrè (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con eliminazione di una superficie boscata per la realizzazione di un'area agricola su un terreno ex agricolo in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Bra (località Bandito), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Bra, Fg. n. 11, Mappali 220, 223, 224, 225, 226 e interessante una superficie modificata/trasformata di 10.546 m², interamente boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 250 m³ (come da documentazione integrativa prodotta in data 17/05/2024);

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale. In particolare non si dovrà interferire con il querceto presente nelle aree limitrofe ed adiacenti a quella di intervento e, compatibilmente con gli utilizzi agricoli dell'area in oggetto, dovranno essere preservati gli esemplari arborei (querce) di maggiori dimensioni e miglior portamento presenti lungo il limite della superficie di trasformazione;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;

E.5. il titolare della presente autorizzazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

E.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Bra per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1245/ 2024C

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB.
Autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo per intervento di
riqualificazione di terreno agricolo (vecchio pioppeto abbandonato), in Comune di Bra (CN),
località Bandito, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
Richiedente: Franco Rita Franca
Parere geologico tecnico

Premesso che:

- con nota del 14/03/2024, acquisita al prot. 13505/A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della ditta Franco Rita Franca, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per un intervento di riqualificazione di un terreno agricolo, in Comune di Bra (CN), località Bandito, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 17/04/2024 e accertato che una prescrizione indicata nelle conclusioni della Relazione geologica non è pertinente in quanto la scarpata indicata non interferisce con la zona richiesta nell'istanza, è stato chiesto di apportare le opportune correzioni all'elaborato geologico;
- con nota del 23/05/2024, acquisita al prot. 25737/A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud la documentazione integrativa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti:

- Relazione tecnica-forestale (a firma del dott. for. Fabio Castelli)
- Relazione geologica (a firma del geol. Piero Adamo_rev 01)
- Elaborati grafici

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale e della risultanze del sopralluogo congiunto, i lavori in esame prevedono dei movimenti terra complessivi di 250,00 m³ (per estirpo ceppaie), su una superficie in vincolo idrogeologico pari a 10.546,00 m², tutta boscata, prope-deutici ad un nuovo seminato, tramite il taglio della vegetazione e con ripristino delle attuali linee di scolo, che permetteranno di raccogliere e smaltire in maniera efficace le acque superficiali.

Considerato che:

- dal punto di vista geologico-geomorfologico, il sito caratterizzato da una bassa pendenza, si colloca sull'Altopiano di Poirino, costituito da terreni rossastri derivanti dalla forte alterazione di antichi terrazzi fluvio-glaciali, al cui tetto si sviluppa il potente paleosuolo argilloso



rosso; ne deriva che i depositi di copertura sono costituiti da argille e limi come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato;

- nel vigente P.R.G.C. di Bra l'area ricade nella Classe III indifferenziata (a pericolosità geomorfologica molto elevata);
- la consultazione del PAI e della Carta Geomorfologica e dei Dissesti del vigente P.R.G.C. non indica la presenza di aree in frana, e non sono presenti aree inondabili;
- l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità del pendio e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;
- i lavori consistono nel taglio raso delle piante e degli arbusti presenti (compresi i pioppi clonali), l'eradicazione delle ceppaie e aratura ed erpicatura del terreno, mentre la volumetria movimentata (cavi e riporti) è quella derivante dalla sola rimozione delle ceppaie delle piante arboree.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata ad un nuovo seminativo mediante lavori di esbosco e ripristino dei fossi esistenti, da parte del sig.ra Rita Franca Franco, per una superficie complessiva di 10.546,00 m², boscata e movimenti terra pari a 250,00 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Bra, Foglio 11, particelle 220, 223, 224, 225, 226 a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
4. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
5. *sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte.*

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)

Referente:

geol. M. Grazia Gallo - 0171321924